



Comune di Olbia

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 – <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	2
Articolo 4 – <i>Importi dovuti</i>	2
Articolo 5 – <i>Perfezionamento della definizione</i>	3
Articolo 6 – <i>Diniego della definizione</i>	4
Articolo 7 – <i>Sospensioni termini processuali</i>	4
Articolo 8 – <i>Entrata in vigore</i>	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Olbia per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TARSU, LA TARES e la TARI;
- b) il gestore Aspo spa, per quanto attiene l'imposta sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 2 ottobre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e dalla società Aspo spa, per quanto di rispettiva competenza, e reso disponibile sui propri siti internet entro 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, tramite posta elettronica certificata oppure consegnata a mano al protocollo del Comune o dell'ASPO SPA.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato in primo grado;

- b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, fissati nella misura del 4 per cento annuo (art. 20, DPR 602/1973), da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impugnato;
- 2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
- 3. Sono definibili le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- 4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia,.
- 5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
- 6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
- 7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente. Il comune assicura il necessario supporto per il calcolo delle somme dovute.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

- 1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento entro il 2 ottobre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4 o della prima rata (in caso di pagamento rateale di cui al successivo comma 4)
- 2. Qualora non ci siano importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
- 3. Il contribuente deve effettuare un sparato versamento per ciascun singolo atto impugnato. Nel caso di ricorsi cumulati e di riunioni processuali di più ricorsi, i relativi versamenti e le relative istanze devono essere sempre distinti.
- 4. Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 2 ottobre 2017;
 - il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 gennaio 2018;
 - il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 31 maggio 2018;
 - il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2018.
5. 2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
 6. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 2 ottobre 2017.

Articolo 8 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 25/08/2017